

Michele Bonmassar

---

# DIRITTO E RAZZA

*Gli italiani in Africa*



ARMANDO  
EDITORE

# Sommario

---

<i>Introduzione</i>	7
<i>Capitolo primo</i>	
<b>L'espansione coloniale dell'Italia post-unitaria: clima, problemi e soluzioni giuridiche</b>	11
1. Problemi e paradossi della prima espansione coloniale	11
2. La dimensione coloniale: tra il “dentro” e il “fuori”	27
3. Un ordinamento giuridico per la Colonia	38
3.1 La legislazione penale in Eritrea	41
3.2 La legislazione civile in Eritrea	61
<i>Capitolo secondo</i>	
<b>Scienze naturali, razza e diritto nell'Italia liberale</b>	89
1. Identità nazionale e studi demo-etno-antropologici in Italia	89
2. L'approccio con l'Africa: tra avventurieri e accademici	94
3. Razze e origine dei popoli	103
3.1 Razza e teologia: Bibbia e missionari	104
3.2 Antropologia e “ipotesi camitica”	108
4. Mito ariano ed eugenica	115
4.1 Il mito ariano in Europa e in Italia	117
4.2 Degenerazione ed eugenica	126
5. Unioni miste e meticciano: dall'eugenetica al diritto	135
5.1 Le unioni miste tra consuetudini locali ed abusi	136
5.2 Il meticciano: razza e ambiente	141

*Capitolo terzo*

**L'avvento del fascismo: colonialismo demografico e rigenerazione razziale** 149

- 1. Emigrazione e colonialismo demografico nell'Italia liberale 149
- 2. Igiene, pronatalismo e mito dell'"italiano nuovo": verso l'imperialismo totalitario 154
  - 2.1 Demografia ed eugenetica 162
  - 2.2 Il campo di prova della demografia fascista: la bonifica integrale 178

*Capitolo quarto*

**Verso l'impero: madamato e meticcio dall'accademia al diritto** 197

- 1. La "svolta" razzista verso l'impresa etiopica 197
  - 1.1 Gli etiopi sono africani: l'ipotesi camitica e la figura di Lidio Cipriani 208
  - 1.2 La questione dei meticci nel dibattito scientifico 230
- 2. Diritto per l'Impero 250
  - 2.1 La prima legislazione fascista in Colonia 263
  - 2.2 Segregazione razziale e repressione del madamato 274
  - 2.3 La giurisprudenza sul madamato 293

*Bibliografia* 305

## Introduzione

---

La nozione di razza non può applicarsi alla specie umana. Questa conclusione è ormai scientificamente certa, e dimostrata, in primis, in un fondamentale lavoro di Luigi Luca Cavalli Sforza intitolato *Geni, popoli e lingue*<sup>1</sup>.

Tuttavia il concetto di razza ha assunto un rilievo importante nella storia, ed è tanto radicato da ricorrere ancora diffusamente nel gergo e da ritrovarsi persino all'art. 3 della Costituzione della Repubblica.

La storia del diritto, dunque, non è affatto estranea allo sviluppo di questa nozione che è stata, al contrario, oggetto di dibattito dottrinario e al centro di indirizzi giurisprudenziali e legislativi rilevanti. Vi è stata, anzi, una vera e propria costruzione giuridica della razza.

In Italia ciò è avvenuto nel quadro della progressiva espansione coloniale, che ha coinvolto dapprima l'Eritrea e, successivamente, la Somalia, la Libia, alcune isole greche del Dodecaneso e, infine, l'Etiopia, in un lasso di tempo che si sviluppa per un sessantennio, tra gli ultimi vent'anni del XIX secolo e la fine della seconda guerra mondiale.

I provvedimenti di matrice razziale, dunque, attraversano la storia italiana, dal periodo liberale sino alle più tristemente note vicende del ventennio fascista.

---

<sup>1</sup> L.L. Cavalli Sforza, *Geni, popoli e lingue*, Milano, Adelphi, 1996.

Con questo lavoro cercherò di analizzare la dimensione giuridica della nozione di razza, nel contesto del colonialismo italiano, cercando di cogliere le linee di continuità e di rottura che ne segnano, nei decenni, i tratti di fondo.

Il termine “razza”, infatti, è strettamente collegato all’individuazione di caratteri che definiscano, in Italia, l’identità di una nazione che appare alla continua ricerca di elementi unificanti, e capaci di superare i secoli precedenti all’unificazione nazionale.

La razza, insomma, diviene la sintesi dell’identità, e in virtù di questo ruolo assumerà, di volta in volta, tratti semantici diversi, potendo rappresentarsi ora in termini storico-culturali, ora in una dimensione scientifico-biologica e somatica.

Il tema razziale, di conseguenza, si manifesta in una pluralità di dimensioni, declinandosi tanto in termini di una psicologia collettiva, di sentire diffuso, quanto di una politica di dominio, e coinvolge tutti gli ambiti della produzione culturale, dalla letteratura alle scienze naturali fino, appunto, alla sua traduzione legislativa, dottrinarie e giurisprudenziale. La nozione razziale, insomma, si manifesta in campo giuridico quale riflesso del sentire comune, come espressione tecnica di un istinto, dimostrando ancora una volta come la stessa dimensione giuridica si sviluppi, riprendendo le parole di Paolo Grossi, dalle “spire vaste del sociale”<sup>2</sup>.

Pertanto questo lavoro non può sottrarsi alla necessità di vedere, nella costruzione giuridica delle categorie razziali, la fase ultima di un processo culturale, dovendo necessariamente affiancare alla considerazione strettamente giuridica, la ricostruzione del concetto in termini più generali. Si dovrà quindi fare riferimento all’ampio dibattito scientifico, filosofico e

---

<sup>2</sup> P. Grossi, *Mitologie giuridiche della modernità*, Milano, Giuffrè, 2007, p. 20.

politico che ricostruisce innanzitutto un immaginario ed una mitologia razziale non soltanto in Italia, ma nell'intero contesto europeo e non solo.

Anzi, il recupero della rilevanza che il tema razziale ha avuto in Italia non è affatto scontato. Innanzitutto, e per ammissione di numerosi ed eminenti storici<sup>3</sup>, l'esperienza coloniale italiana è stata considerata per decenni marginale da larga parte della storiografia. Tale fase della storia nazionale, poi, è stata spesso affrontata alla luce di un pregiudizio auto-assolutorio, all'insegna del mito che voleva il dominio italiano "migliore", più umano, più blando rispetto a quello esercitato dalle altre potenze europee. Di fatto, quindi, le opere storiografiche di ricostruzione di quelle vicende, di cui mi sono avvalso per questo lavoro, fanno riferimento, in larga parte, alla produzione scientifica degli ultimi vent'anni.

A questo mito se ne affianca, direi, un altro altrettanto significativo, secondo cui il tema razziale, nella storia italiana, avrebbe svolto un ruolo trascurabile, mentre le tragiche vicende legate alla promulgazione della legislazione antisemita del 1938 sarebbero state in un certo senso "imposte" dall'alleanza con la Germania nazional-socialista.

Ciò che mi pare invece emergere, con chiarezza, superati i suddetti luoghi comuni, dallo studio tanto del dibattito scientifico sul tema razziale, quanto più specificamente delle norme e della loro applicazione, è che il razzismo che si sviluppa in Italia non è affatto "minore", né riferibile solamente all'affermazione politica mussoliniana, e neppure limitato alle misure antisemite (che pure ne rappresentano l'aspetto più noto, e l'apice politico).

Presenta, anzi, dei tratti peculiari, che emergono soprattutto nel corso del ventennio fascista, e legati principalmente alla

---

<sup>3</sup> Tra tutti, Nicola Labanca, Angelo Del Boca, Luigi Goglia.

caratteristica convivenza delle diverse letture semantiche del termine “razza”, e alle differenti accezioni che questo termine, nella sua strumentalità politica, assume. In Italia, insomma, convivono e si compenetrano diversi razzismi, i quali concorrono a delineare un paesaggio composito di pregiudizi, ed un altrettanto variegato approccio giuridico.

Mi soffermerò principalmente sulla legislazione e sulla giurisprudenza relative alle colonie dell’Africa orientale, dove maggiormente si è focalizzata l’attenzione del legislatore. Alla nota legislazione antisemita del 1938, e in generale al pregiudizio antiebraico non posso in questo lavoro dedicare che alcuni riferimenti, sia per la peculiarità di tali vicende, sia perché queste sono, come del resto esplicitato dallo stesso Gran Consiglio del Fascismo e da Mussolini, “l’aspetto metropolitano di un problema di carattere generale”<sup>4</sup>. La “questione razziale” in Italia nasce e si sviluppa sul terreno coloniale africano, giungendo solo alla fine del suo percorso alla tragedia antisemita, e per questo motivo mi dovrò soffermare, come detto, sulla legislazione razziale d’oltremare. Questa riguarderà, principalmente, la condizione giuridica dell’indigeno, la regolazione dei rapporti tra colonizzato e colonizzatore, nonché lo statuto giuridico del “meticcio”, figlio di relazioni intime tra popolazione italiana in colonia e nativi.

---

<sup>4</sup> “La Difesa della razza”, 20 ottobre 1938, p. 7.

## **L'espansione coloniale dell'Italia post-unitaria: clima, problemi e soluzioni giuridiche**

### **1. Problemi e paradossi della prima espansione coloniale**

All'indomani dell'avvenuta unità, nel 1861, l'Italia si deve confrontare con la pressante necessità di intervenire nell'agone della politica internazionale, ed affrontare il nodo problematico circa il ruolo da assumere nel contesto delle potenze europee.

Nell'affrontare queste tematiche non sono affatto da sottovalutare i diversi aspetti del clima del periodo e, per così dire, le relative "sensibilità diffuse". In particolare è fisiologico il desiderio di mettere alla prova il potenziale politico e militare del Paese, e contemporaneamente è avvertita l'esigenza di "recuperare il tempo perduto", cercando di colmare il distacco, maturato nei secoli di frammentazione, rispetto alle grandi potenze coloniali europee (in particolare Francia ed Inghilterra). Vedremo tuttavia che le politiche coloniali dell'Italia liberale saranno sotto diversi profili piuttosto altalenanti e discontinue, e sarà il fascismo (soprattutto negli anni Trenta) ad imprimere una svolta decisiva.

Gli elementi che spingono la classe politica liberale a decisioni discontinue e contraddittorie sono diversi. Sicuramente



incide in proposito la drammatica situazione interna. L'Italia è un Paese in cui all'entusiasmo e all'euforia della straordinaria conquista dell'unità nazionale, fa da contraltare quella tremenda condizione di degrado socio-economico che lo Stato unitario eredita nella fusione degli Stati pre-unitari. Ne abbiamo ennesima riprova in ciò che nei secoli illustri personaggi della cultura e della politica europea, riportano nei loro resoconti dei viaggi in Italia. Un vero *topos*, specie nel corso del XVIII e XIX secolo.

Ce ne offre una interessante ed illuminante “antologia” Angelo Del Boca. Lo storico ci riferisce dell'Abate Benedettino Jean Mabillon, in Italia sul finire del seicento per completare le sue ricerche sulla cristianità primitiva e medievale. Il prelado “rimase particolarmente colpito, attraversando le regioni dalla Toscana alla Campania, dall'estrema povertà che vi regnava, dai campi abbandonati o poco coltivati, dai rari villaggi, dai contadini denutriti e dalle donne precocemente incanutite”<sup>1</sup>. Ancora il Vescovo di Salisbury descrive un'Italia “dominata dall'ignoranza, oppressa dall'intolleranza papista [...] sicuramente una delle regioni più povere e sventurate d'Europa”<sup>2</sup>. Montesquieu lamenta infastidito l'assedio degli accattoni a Verona. Invitato da Napoleone a Roma, nel 1803, François Auguste-René de Chateaubriand soggiorna in Italia per sette mesi, e dopo una visita al Vesuvio, lo ricorda come “luogo orribile” in cui “non ho incontrato altra creatura che una povera ragazza magra, gialla, seminuda e piegata sotto un fascio di legna raccolta sulla montagna”<sup>3</sup>; e ancora, nella campagna

---

<sup>1</sup> *Correspondance inédite de Mabillon et de Montfaucon avec l'Italie*, a cura di, A.C. Valéry J. Labitte, Paris, 1847; cit. in A. Del Boca, *Italiani, brava gente?*, Vicenza, Neri Pozza Editore, 2005, p. 17.

<sup>2</sup> A. Del Boca, *Italiani, brava gente?*, *op. cit.*, p. 19.

<sup>3</sup> F.-R. de Chateaubriand, *Viaggio in Italia*, Firenze, Passigli, 1990, p. 65; cit. in A. Del Boca, *Italiani, brava gente?*, *op. cit.*, p. 23.

romana, incolta, con fattorie abbandonate, riferisce dell'incontro con un uomo che

appartiene a una razza che sembrerebbe subumana [...] una specie di selvaggio seminudo, pallido e febbricitante, [che] fa la guardia a queste tristi case come gli spettri delle nostre storie gotiche che difendono l'ingresso dei castelli abbandonati. Si direbbe infine che nessuna nazione ha osato succedere ai dominatori del mondo sulla loro terra natale e che questi campi sono rimasti come li ha lasciati il vomere di Cincinnato o l'ultimo aratro romano<sup>4</sup>.

È noto che anche in Italia non mancavano critici feroci, a partire da Giacomo Leopardi, che dedica ai problemi d'Italia un libro specifico: il *Discorso sopra lo stato presente dei costumi degli italiani*, in cui il poeta descrive gli italiani come “il più cinico dei popolacci”<sup>5</sup>. Persino Giuseppe Mazzini appare impietoso verso un Paese per la cui causa nazionale spende l'intera esistenza; e così, nel 1832, descrive l'Italia come “guasta, divisa, diffidente, ineducata”<sup>6</sup>.

E le constatazioni socio-economiche non potevano non avere forti ripercussioni sui tentativi di ripresa e di risveglio che la classe politica e culturale del Paese pur portavano avanti. Creare una piena coscienza nazionale e patriottica in un Paese piagato dalla miseria, dai conflitti (si pensi innanzitutto al sanguinoso e tragico fenomeno del brigantaggio) e dall'analfabetismo, non poteva essere impresa facile. E la percezione del problema non sfugge neppure agli uomini più coinvolti

---

<sup>4</sup> *Ibidem*.

<sup>5</sup> G. Leopardi, *Discorso sopra lo stato presente dei costumi degli italiani*, Milano, Rizzoli, 1998, pp. 65-66; cit. in Del Boca, *Italiani, brava gente?*, *op. cit.*, p. 26.

<sup>6</sup> G. Carducci, *Lecture del risorgimento italiano, 1749 1870*, Bologna, Zanichelli, 1920 p. 227; cit. in *ivi*, p. 29.

nelle giovani istituzioni unitarie. Francesco De Sanctis, con toni mazziniani, lamenta l'assenza nel Paese di una religione civile, e nel 1869 scrive che "la razza italiana non è ancora sanata da questa fiacchezza morale [...] e non è ancora scomparso dalla sua fronte quel marchio che ci ha impresso la storia di doppiezza e di simulazione"<sup>7</sup>. Sidney Sonnino lamenta persino la carenza di interesse degli italiani per le istituzioni del neonato Stato nazionale, e lo fa presente alla Camera dei Deputati il 17 maggio 1873: "La grandissima maggioranza della popolazione, più del 90 per cento [...], si sente estranea affatto alle nostre istituzioni, si vede soggetta allo Stato e costretta a servirlo con il sangue e con i denari; ma non si sente di costruirne una parte viva ed organica e non prende interesse alcuno alla sua esistenza ed al suo svolgimento"<sup>8</sup>.

Dunque un Paese abbruttito dalla miseria e dall'ignoranza, con ampie frange di popolazione disattente alle sorti della nuova Italia. Non manca però chi si investe di un ruolo didattico in chiave patriottica, nella speranza di risollevare le sorti ed il morale degli italiani, al contempo coinvolgendoli in un clima nuovo. Ma questi tentativi sono spesso ricchi di quella retorica che ritroveremo in epoca fascista. Non può ad esempio sfuggire l'impostazione acritica e militarista di Edmondo De Amicis, che in *La vita militare*, del 1868, scrive:

E un giorno venne un generale vecchio vecchio, col petto tutto coperto di medaglie, e tanti ufficiali dietro, e si avvicinò al mio letto col berretto in mano e anche tutti gli altri avevano il capo scoperto, ed egli, il generale, mi domandò come stavo e dov'ero stato ferito e in che modo, e quando gli ebbi raccontato tutto,

---

<sup>7</sup> F. De Sanctis, *Saggi critici* a cura di, L. Russo, vol. III, Bari, Laterza, 1957, p. 23; cit. in *ivi*, p. 40

<sup>8</sup> D. Settembrini, *Storia dell'idea anti-borghese in Italia, 1860-1989*, Roma-Bari, Laterza, 1991, p. 37; cit. in *ivi*, p. 40.

mi pare ancora di vederlo, alzò gli occhi al cielo, poi strinse le labbra con un sospiro, e disse “Fatti coraggio, figliuolo”. E poi mi strinse la mano, capisce, lui che era un generale<sup>9</sup>.

Tuttavia in quegli anni è l'amarezza delle classi dirigenti più avvedute a dare il senso più profondo di quel clima. Ed è noto ciò che scrive in proposito Massimo d'Azeglio:

L'Italia da circa mezzo secolo s'agita, si travaglia per divenire un sol popolo e farsi nazione. Ha riacquistato il suo territorio in gran parte. La lotta collo straniero è portata a buon porto, ma non è questa la difficoltà maggiore. La maggiore, la vera, quella che mantiene tutto incerto, tutto in forse, è la lotta interna. I più pericolosi nemici d'Italia non sono gli Austriaci, sono gl'Italiani. E perché? Per la ragione che gl'Italiani hanno voluto far un'Italia nuova, e loro rimanere gl'Italiani vecchi di prima, colle dappocaggini e le miserie morali che furono ab antico il loro retaggio [...]. Il primo bisogno d'Italia è che si formino Italiani dotati d'alti e forti caratteri. E per troppo si va ogni giorno verso il polo opposto: pur troppo s'è fatta l'Italia, ma non si fanno gl'Italiani<sup>10</sup>.

Dunque questo clima denso di nubi, tra un diffuso degrado materiale e morale e la grande difficoltà di radicamento del nuovo Stato nazionale, non può non incidere sull'alterna attenzione della classe politica liberale in materia coloniale. Ma i nodi problematici rilevanti non si esauriscono qui. Vi è infatti anche una forte dialettica tutta interna al mondo politico ed intellettuale dell'epoca. La classe dirigente della seconda metà

---

<sup>9</sup> E. De Amicis, *La vita militare*, Milano, Treves, 1880, pp. 271-272; cit. in ivi, p. 38.

<sup>10</sup> M. D'Azeglio *I miei ricordi*, Milano, Istituto Editoriale Italiano, 1865, p. 72, in ivi, pp. 39-40.

dell'Ottocento si era formata durante il periodo risorgimentale, e quasi sempre aveva partecipato a quel processo storico in maniera attiva. Dopo decenni di battaglie politiche (e militari) in nome dell'indipendenza nazionale, non senza riferire le pretese italiane al più ampio contesto dei risorgimenti europei (dal Greco al Polacco), è evidente la contraddizione rispetto ad una guerra di espansione a scapito dell'indipendenza di altri popoli. Insomma, seguendo Mario Isnenghi, “come prospettare e legittimare una guerra d'espansione coloniale, come attrezzarsi mentalmente per una guerra offensiva e fuori dei confini, di espropriazione e non di appropriazione, quando si pretende ancora di vivere nell'aura risorgimentale dell'irredentismo, della libertà e della indipendenza nazionale dei popoli? Questa è già l'irrisolta contraddizione storica della Sinistra al potere negli anni ottanta-novanta”<sup>11</sup>.

Ma questa sorta di imbarazzo, che i nazionalisti additeranno con disprezzo come “eterni pudori mazziniani”<sup>12</sup>, cercherà comunque delle “coperture” retoriche. Sarà bene individuarle dopo aver gettato brevemente lo sguardo sulle principali tappe dell'espansione coloniale dell'Italia liberale. Quando l'Italia si unifica in Regno, nel 1861, tutti i principali paesi europei (ad eccezione, ovviamente, della Germania non ancora unificata) avevano già da tempo sviluppato più o meno significative esperienze coloniali. Pertanto l'ambizione alle colonie ed il clima a ciò connesso sono elementi connaturati alla cultura europea ben prima della compiuta unità d'Italia. E infatti anche nel fervore della preparazione risorgimentale, ad alcuni

---

<sup>11</sup> M. Isnenghi, *Il sogno africano*, in *Le guerre coloniali del fascismo*, a cura di, A. Del Boca, Roma-Bari, Laterza, 1991, pp. 50-51.

<sup>12</sup> M. Isnenghi, *Il sogno africano*, *op. cit.*, p. 52; vi sarà anche chi, come Roberto Michels, parlerà, negli anni Venti del Novecento, di “pacifismo risorgimentale” (in Pietro Costa, *Il fardello della civilizzazione. Metamorfosi della sovranità nella giuscolonialistica italiana*, in “Quaderni fiorentini”, XXXIII-XXXIV, 1, 2005, p. 176).

Stati pre-unitari non era mancata qualche pur timida iniziativa in questo senso. Pertanto è possibile scorgere presenze commerciali anche influenti di taluni Stati pre-unitari, riferibili ad una sorta di colonialismo “indiretto”, perlopiù in realtà legate ad iniziative individuali di avventurieri e di commercianti. Si pensi ad esempio alla marineria genovese o a quella napoletana che mantenevano fiorenti commerci oltremare e con l’oriente, secondo tradizioni estremamente radicate. Ma non mancano neppure dimostrazioni scopertamente militari, come quella del Piemonte dei Savoia a largo di Tunisi, o le fitte relazioni di Napoli con l’altra sponda del Mediterraneo. C’era poi chi, come il Granducato di Toscana, rievocava in chiave mitica le lotte contro i barbareschi<sup>13</sup>. Ma evidentemente ben diverse e più serie sono le aspirazioni e le azioni coloniali dell’Italia post-unitaria, accompagnate da forti campagne propagandistiche e da costruzioni teoriche create a tal uopo. Le ambizioni espansionistiche portano al debutto della nuova realtà nazionale nel cosiddetto “Scramble for Africa”. La prima iniziativa consiste nell’acquisto dei diritti su di un’area situata nella Baia di Assab, in Eritrea, il 4 luglio del 1882. Tale territorio, di piccolissime dimensioni, viene acquistato (avvalendosi già dal 1880, per le trattative, dell’opera dell’illustre studioso di diritto islamico David Santillana, all’epoca brillante studente a Roma)<sup>14</sup> dall’armatore privato genovese Raffaele Rubattino<sup>15</sup>.

Successivamente, dopo varie ipotesi di intervento in Tripolitania e in Congo, il 5 febbraio del 1885, un corpo di spedizione italiano, salpato da Napoli, occupa Massaua, ancora nel Mar Rosso. Nel 1890 (5 gennaio) Crispi rinomina

---

<sup>13</sup> N. Labanca, *Oltremare. Storia dell’espansione coloniale italiana*, Bologna, il Mulino, Biblioteca Storica, 2002, p. 29.

<sup>14</sup> F. Castro *Il modello islamico*, Torino, Giappichelli, 2000, pp. 171-172.

<sup>15</sup> Figura già rilevantissima ai tempi dell’impresa garibaldina dei Mille. N. Labanca, *Oltremare, op. cit.*, pp. 18-19.

i possedimenti del Mar Rosso come “Colonia Eritrea”. Dopo svariati tentativi di estensione dell’influenza italiana ai danni del confinante impero etiope, le truppe comandate da Oreste Baratieri subiscono una storica disfatta, da parte di Menelik, ad Adua il primo marzo del 1896<sup>16</sup>. L’opinione pubblica italiana, dopo la tragica disfatta, comincia ad avvertire forse per la prima volta la centralità delle vicende coloniali, e la data del primo marzo avrà – e lo vedremo una portata simbolica tutt’altro che irrilevante – portando con sé pulsioni nazionalistiche e spirito di vendetta. Quello che viene definito come “il complesso di Adua” viene per così dire esorcizzato dall’acquisto di un secondo possedimento coloniale: la Somalia (o Benadir). Tuttavia sarebbe forse più corretto definire la vicenda somala come un processo, perché l’operazione (peraltro economicamente fallimentare) ha inizio ufficiale l’11 maggio del 1893, con la costituzione della Società Filonardi e Co., beneficiaria dell’esercizio triennale del possedimento e di una sovvenzione statale annuale, ma si conclude solamente, dopo molte vicissitudini, tra il 1905 e il 1908. Le tappe successive dell’Italia liberale come “potenza coloniale” vedranno, con Giolitti (dopo la poco rilevante acquisizione del protettorato cinese di Tientsin, il 7 giugno 1902) la conquista della Libia e delle Isole del Dodecaneso, tra il 1911 e il 1912, ai danni del decadente Impero Ottomano. Va anticipato che le imprese coloniali del periodo giolittiano si svolgono in un clima molto diverso dal

---

<sup>16</sup> Oreste Baratieri era in realtà nato Baratter, nel Trentino allora ancora sotto dominio austriaco, nei pressi di Bezzecca. Noto garibaldino dei Mille e poi nella battaglia di Mentana; in seguito legatissimo a Crispi, il quale lo abbandonerà a seguito dei fatti di Adua. Baratieri verrà processato ad Asmara e riconosciuto non responsabile della disfatta. Ma la sua carriera ne risulta definitivamente interrotta. La data del primo marzo assumerà un significato simbolico per il movimento nazionalista di Corradini, il quale dirà, nel 1923, che da Adua aveva preso le mosse per l’Italia una “rigenerazione etnica”, in E. Gentile, *La grande Italia. Il mito della nazione nel XX secolo*, Roma-Bari, Laterza, 2006, p. 122.

periodo eritreo di Crispi e con ben altra penetrazione di motivi scopertamente nazionalistici e già nettamente prodromici rispetto al successivo Ventennio fascista.

Queste, dunque, molto brevemente, le tappe del colonialismo italiano d'epoca liberale. Ma certamente è la vicenda eritrea ad indicare con maggiore chiarezza il paradosso di fondo che l'Italia affronta in quegli anni. Il problematico rapporto dell'Italia appena unificata con il proprio fondamento risorgimentale. Come poteva, insomma, un Paese che faticosamente aveva ottenuto la propria indipendenza, sacrificare l'indipendenza altrui? Lo stesso mondo politico e culturale che si era formato all'ombra di casa Savoia, o al fianco del repubblicanesimo mazziniano e garibaldino, si divide significativamente su questo punto. E i tentativi di legittimazione dell'espansione cercano proprio di argomentare un legame tra l'Italia di un Mazzini e quella di un Crispi. Uno dei più significativi esempi al riguardo è dato proprio all'indomani dell'acquisto di Assab. Quando, il 12 giugno del 1882, il Ministro degli Affari Esteri nonché illustre giurista Stanislao Mancini, presenta alla Camera dei Deputati un Disegno di Legge dal titolo "Provvedimenti per Assab". Le parole di Mancini sono davvero esemplari della retorica paternalistica tipica di ogni colonialismo, ma facendo significativamente riferimento agli afflitti umanitari ed universalistici più tipici del pensiero risorgimentale democratico, spiega che l'Italia avrebbe dovuto avere:

un grande rispetto delle credenze religiose di quelle popolazioni e dei loro bisogni [...]. Non dominatori, non tutori, non innovatori, ma amici ed aiutatori a guidare i nostri nuovi concittadini a miglioramenti compresi e desiderati: ecco il nostro programma in quanto ad Assab [...] questo nostro compito sia



di giovamento alla causa generale dell'umanità e costituisca un titolo d'onore pel popolo che lo ha iniziato<sup>17</sup>.

Insomma, un programma formalmente intriso di propositi eticamente molto alti, addirittura e questo è insolito e molto interessante attribuendo agli abitanti indigeni la qualifica di “cittadini”. Preso isolatamente e senza ulteriormente indagare circa l'effettività pratica delle parole di Mancini, questo discorso sembra davvero continuare la migliore tradizione del risorgimento italiano, informato a valori di fratellanza e di uguaglianza. Ma la solenne proclamazione viene immediatamente disattesa<sup>18</sup>, e i primi 160 “concittadini” neri non fruiscono di alcuni diritto o privilegio, e sono presto oggetto di classificazioni razziali di stampo lombrosiano, e dunque sottoposti a discriminazione e violenza<sup>19</sup>. Ma lo stesso Mancini, posto alla Camera di fronte al paradosso dal deputato Cesare Parenzo, il quale non vede come l'acquisto di una colonia si concili “con le dottrine che abbiamo sempre sostenute, con i principii che sono il fondamento del nostro diritto nazionale” (mentre l'eroe eponimo delle lotte nei due mondi per la libertà dei popoli e per la fratellanza universale sta per morire a Caprera) l'antico suo fervido ammiratore, il caldo assertore della Nazione come fondamento primo del diritto all'indipendenza, il dotto giurista liberale non si perita di sostenere che il principio nazionale

---

<sup>17</sup> Camera dei deputati, Atti parlamentari, XIV legislatura, “Provvedimenti per Assab”, pp. 23-24.

<sup>18</sup> Nel caso libico, addirittura il comandante della spedizione italiana, Generale Caneva, il 13 ottobre 1911, rivolgendosi direttamente alla popolazione di Tripoli tenterà di legittimare l'occupazione italiana come mandato divino, e proclamerà il pieno rispetto dell'Islam avvalendosi di richiami retorici a versetti del Corano e la volontà di lasciare la giurisdizione ai tribunali locali, conformi alle tradizioni musulmane. Termini, ovviamente, ampiamente disattesi. Si veda sulla vicenda libica, Habib Wadaa Al Hesnawi, *Note sulla politica coloniale italiana verso gli arabi libici (1911-1943)*, in A. Del Boca, a cura di, *Le guerre coloniali del fascismo*, Roma-Bari, Laterza, 1991, pp. 34-36.

<sup>19</sup> N. Labanca, *Oltremare*, op. cit., p. 330.

vale per i popoli “civilizzati” ma non per i territori “abitati da tribù quasi selvagge e semibarbare”, sui quali è legittimo il dominio di una nazione civile quale è l’Italia<sup>20</sup>. Non ha bisogno di commenti l’evidenza del portato razzistico di queste parole, e nel prosieguo del capitolo tornerò con ben altra precisione sul tema della discriminazione razziale in colonia, in epoca liberale, così avvicinandomi allo specifico oggetto di questo lavoro. Ma per ora è sufficiente soffermarsi su questo aspetto. L’Italia, ancora fortemente influenzata dai suoi “miti di fondazione nazionale” non può, per ora, prescindere da tentativi per quanto impacciati, di offrire alla propria espansione (per nulla inferiore, per ferocia, all’espansione delle altre potenze europee)<sup>21</sup> una cornice formale di stampo democratico-umanitario<sup>22</sup>. Vedremo che questo approccio verrà presto sbeffeggiato dalle frange nazionalistiche già con l’esperienza libica, e questa esigenza, formale ma anche in parte sostanziale, verrà meno con l’avvento del fascismo. Anche con la spedizione di Massaua, tre anni più tardi, la retorica di legittimazione “patriottica” torna in auge, questa volta già con toni più scopertamente aggressivi e militaristi, se il giornale del Ministro degli Esteri, anticipando di pochi giorni tale conquista, scrive:

L’anno nuovo comincia in mezzo alla frenesia, ad un vero *steepchase* di acquisti coloniali in tutte le parti del mondo

---

<sup>20</sup> G. Quazza, *Continuità e rottura nella politica coloniale da Mancini a Mussolini*, in A. Del Boca, a cura di, *Le guerre coloniali del fascismo*, op. cit., p. 8.

<sup>21</sup> E su questo la letteratura non manca, anche se spesso ignorata. Si faccia riferimento tra i tanti esempi, a molti lavori di Angelo Del Boca, e all’opera di Labanca già citata.

<sup>22</sup> Un misto di consapevolezza della violenza e concezione civilizzatrice ci è offerto da Attilio Brunialti: “tutti gli interventi fondati su pensieri larghi e generosi, diretti al trionfo dei principii umani sulle barbarie [...] diedero risultati salutari, favorevoli allo sviluppo della civiltà e soprattutto duraturi, anche dopo cessata la forza che ne imponeva l’esperienza”, A. Brunialti, *La questione danubiana e la conferenza di Londra*, in “Nuova Antologia”, II serie, XLII, fasc. 22; 15 novembre 1883; p. 359; cit. in G. Cazzetta, *Predestinazione geografica e colonie degli europei. Il contributo di Attilio Brunialti*, in “Quaderni fiorentini”, XXXIII-XXXIV, 1, p. 131.

[...] obbligo è quindi all'Italia di stare attenta. Il 1885 deciderà delle sue sorti come grande potenza. Bisogna sentire la responsabilità della nuova era: bisogna ridiventare uomini forti e di nulla timorosi col santo amore di patria, di tutta Italia nel core [...]. L'esercito dev'essere quando chessia pronto ad entrare in 15 giorni in campagna, a prestare in qualunque momento uno o due corpi da sbarco per qualunque destinazione, vicina o lontana<sup>23</sup>.

Dunque l'epoca dell'Italia risorgimentale ancora incompiuta si sta chiudendo. L'avvenuta unificazione aveva gettato il Paese nella nuova era: quella dell'Imperialismo. E questo aspetto è ben chiaro in una figura che, vedremo, assumerà un ruolo centrale nell'esperienza italiana in Eritrea, Ferdinando Martini. Scrittore e parlamentare toscano, poi governatore civile dell'Eritrea tra il 1897 e il 1907 e infine Ministro delle colonie (1915-1916). Nel suo *Impressioni e ricordi di viaggio nell'Affrica Italiana*, edito da Treves nel 1891, scrive:

In Affrica ci siamo andati, senza sapere bene il perché, ci siamo voluti restare per consenso quasi universale, quando era tempo di venirsene con danno minore; ora io, che pur così ripetutamente e vanamente domandai si richiamassero dalle coste del Mar Rosso i nostri soldati, io, per il primo, confesso che il dar le spalle al Mar Rosso oggi non è più possibile, senza disdoro infinito, perpetuo. Ma, se col mutare degli eventi e de' tempi, muta la ragione politica, la ragione morale rimane qual era; ed io non so rassegnarmi a credere che vi sieno due giustizie, una bianca, e una nera, due diritti uno bianco e uno nero; nella pochezza mia non arrivo ad intendere con

---

<sup>23</sup> Luigi Chiala, *La spedizione di Massaua. Narrazione documentata* Torino, Roux, 1888; ma è anche in A. Del Boca, *Gli italiani in Africa orientale. Dall'Unità alla marcia su Roma*.

che cuore noi che per secoli patimmo e lamentammo il giogo, andiamo ora ad imporlo. Ma noi siamo eclettici: richiediamo l'Isonzo e pigliamo il Mareb. Quando mi provo a dirlo, mi rispondono con un'alzata di spalle: "coteste sono idee da secolo decimottavo". Me ne rincesce per il decimo nono [...] Eh! Via, replicate a noi malinconici che in Europa stiamo troppo pigiati, che in Etiopia v'è un abitante per chilometro quadrato, che ormai le conquiste coloniali sono un'empia necessità, ma non parlate d'incivilimento. Chi dice che s'ha da incivilire l'Etiopia dice una bugia o una sciocchezza. Bisogna sostituire razza a razza: questo, o niente... All'opera nostra l'indigeno è un impiccio: bisogna rincorrerlo, aiutarlo a sparire, come altrove le Pelli Rosse, con tutti i mezzi che la civiltà, odiata da lui per istinto, fornisce: il cannone intermittente e l'acquavite diuturna. I colonizzatori sentimentali si facciano coraggio: fata trahunt, noi abbiamo cominciato, le generazioni avvenire seguiranno a spopolare l'Africa de' suoi abitanti antichi, fino al penultimo. L'ultimo no: l'ultimo lo addestreranno in collegio a lodarci in musica, dell'avere, distruggendo i negri, trovato finalmente il modo di abolire la tratta<sup>24</sup>!

Anche Martini, e forse più di tutti, è un personaggio molto significativo dei paradossi italiani in colonia. Consapevole della natura aggressiva e discriminatoria dell'esperienza coloniale<sup>25</sup>, ne sarà tuttavia zelante portabandiera quando

---

<sup>24</sup> F. Martini, *Impressioni e ricordi di viaggio nell'Africa Italiana*, Milano, Treves, 1891, pp. 42-44.

<sup>25</sup> Si tenga anche presente che non pochi responsabili militari in Colonia avevano a mente le politiche tenute in America contro i Pellerossa. "Le campagne contro i Sioux, i Blackfeet, i Crow, i Cheyenne, si sono svolte fra il 1860 e il 1892, cioè nello stesso periodo in cui i Saletta, i Genè, i San Marzano, i Baldissera e i Baratieri estendevano i confini dell'Eritrea sino al Mareb [...]. Del resto il generale Baldissera aveva pubblicamente pronosticato una 'sostituzione di razza a razza'". A. Del Boca, *Le leggi razziali nell'Impero di Mussolini*, in A. Del Boca, M. Legnani, M. G. Rossi, a cura di, *Il regime fascista*, Roma-Bari, Laterza, 1995, pp. 330-331.

ricoprirà la carica di Governatore della Colonia eritrea e, successivamente, in qualità di Ministro per le colonie. Che l'Italia risorgimentale stia cedendo il passo all'Italia imperialista è, all'indomani delle conquiste in Eritrea, evidente a tutti. Ed è interessante constatare – e lo si vedrà con sempre maggior chiarezza nel prosieguo del lavoro come l'esperienza coloniale sia al cuore dei tentativi di legittimazione del nuovo Stato nazionale, e sia non di rado il nuovo fronte di impegno per quei ceti politici e intellettuali che proprio in epoca risorgimentale si erano fatti le ossa.

Nicola Labanca, nel suo poderoso lavoro di ricostruzione dell'esperienza coloniale italiana, fa notare come sia emblematica per cogliere il mutamento di clima pur nella continuità degli uomini e delle classi dirigenti, la fine di Nino Bixio. Il braccio destro di Garibaldi, improvvisatosi armatore, aveva trovato la morte sul suo Maddaloni nel 1873 “nelle acque di Atieh presso Sumatra mentre cercava di battere le vie commerciali del Mediterraneo e dell'Oriente”<sup>26</sup>. Va anche ricordato che lo stesso Bixio si era speso, in Parlamento, in favore di Assab, anni prima dell'effettiva acquisizione. L'impegno nella metamorfosi dei valori fondanti della Patria vede dunque completamente assorbita la classe dirigente di matrice risorgimentale. Ma, come detto, sia sul piano dell'opinione pubblica, sia sul piano dell'élite dirigenti, gli sforzi per la creazione di una vera e propria coinè italiana trovano significativi ostacoli e risultati contraddittori, almeno nel sessantennio che precede l'avvento del fascismo. Ed è abbastanza chiaro che lo studio dell'esperienza coloniale offre una prospettiva tra le più utili per capire le difficoltà del “fare gli italiani”<sup>27</sup>.

---

<sup>26</sup> N. Labanca, *Oltremare*, *op. cit.*, p. 32.

<sup>27</sup> G. Quazza, *Continuità e rottura nella politica coloniale*, *op. cit.*, p. 5.

Ancora, significative le parole dell'illustre filosofo del diritto e esponente di punta del mazzinianesimo milanese, Giovanni Bovio, che interviene, tra il 1886 e il 1887, in merito ai continui conflitti con i confinanti etiopi, esprimendosi in questo modo:

nego all'Abissinia il diritto d'essere barbara, di scannare gli esploratori europei, di essere serva d'un Negus astuto e feroce, d'ignorare i progressi della scienza, di chiudere all'utile umano ciò che la natura ha fatto in parte per le nazioni ed in parte per tutta quanta l'umanità. Anche quando l'Abissinia fosse una Nazione, il Negus uno Stato, come io non posso ammettere un illimitato diritto individuale, così e per la medesima non posso riconoscere un illimitato diritto nazionale. Tutto sommato io non le nego il diritto di essere libera, ma di esser serva. E poiché a sbarbarire non son vevoli prediche e sermoni, ma contatti durevoli e commerci, così la storia non ci offre mezzo dalle colonizzazioni in poi<sup>28</sup>.

Si fa chiaro, dunque, l'elemento razzistico già presente in età liberale e che, pur con caratteristiche differenti rispetto agli sviluppi fascisti, presenta diverse matrici, anch'esse connesse con il clima culturale dell'Italia post-unitaria. In particolare gli sviluppi della filosofia e delle scienze naturali non sono del tutto distaccate rispetto ai paralleli sviluppi politico-istituzionali del tempo. Anche gli intellettuali, infatti, soprattutto nel primo decennio dell'Italia unita, si trovano a dover affrontare nodi problematici di grande rilievo sia sotto il profilo etico-politico, sia dal punto di vista metodologico e teorico. Considerare il fenomeno della nascita e della costituzione di uno Stato,

---

<sup>28</sup> Ivi, p. 58.

chiarire i suoi rapporti con la storia passata e in particolare con il movimento risorgimentale, fare i conti con gli orientamenti filosofici e scientifici europei e con le varie tradizioni regionali e infine elaborare una nuova concezione della natura, dell'uomo, della società che sia adeguata alle esigenze moderne. "Bisognava, cioè, rinnovare non solo le istituzioni, ma anche le coscienze"<sup>29</sup>. I mutamenti metodologici erano in atto da tempo in Europa, e molti studiosi italiani ne erano perfettamente al corrente. Ma presto dalla disputa metodologica il dibattito diviene un vero e proprio scontro tra visioni del mondo. E così "si riproposero le vecchie antinomie: materialismo o idealismo, meccanicismo o vitalismo, determinismo o libertà. Così la discussione sulla scienza assunse ovunque toni fortemente ideologici. In Italia più che altrove, la scelta del materialismo, oltre che da pretesi motivi scientifici, era condizionata dalla necessità di affermare una visione laica del mondo"<sup>30</sup>.

In questo modo si sviluppa la relevantissima dialettica tra positivismo e idealismo, che assume un ruolo molto evidente anche in riferimento all'oggetto centrale di questo lavoro. Ed è anche in questa dialettica tra scuole di pensiero che si inserisce la considerazione della soggettività del "suddito coloniale". Vedremo subito quale sia la dimensione normativa e giuridica, ma ancor prima sociale, della colonia eritrea in epoca liberale, e quanto questa sia fondata su una lunga serie di pregiudizi razzistici che ondeggiano tra le due grandi scuole di pensiero del periodo sopra ricordate. In una dialettica che investe pienamente il legislatore come i funzionari coloniali; l'immaginario collettivo come l'opera del giudice. È una dialettica ben visibile nella sostanza e nel linguaggio delle norme e ancor più della

---

<sup>29</sup> G. Landucci, *Scienza, cultura, ideologia nello Stato unitario*, in *Lo Stato unitario e il suo difficile debutto*, "Storia della società italiana", n. 18, diretta da Giovanni Cherubini, Franco Della Peruta et. al, Milano, Teti, 1981, p. 201.

<sup>30</sup> Ivi, p. 208.

discussione dottrinarie e giurisprudenziale. Lo stesso modello di società coloniale che l'Italia liberale cerca di imporre in Eritrea (parzialmente diverso, come vedremo, il caso libico), e la conseguente dimensione giuridica coloniale che a breve andremo ad analizzare, è pervasa dalle concezioni filosofiche e scientifiche dominanti in quei decenni. Il fascismo farà un uso ancora più spregiudicato del mondo accademico e utilizzerà in modo sistematico l'opera di zelanti studiosi "organici" al regime per costruire il progetto razziale in Colonia come in Patria, nel corso degli anni Trenta.

## **2. La dimensione coloniale: tra il "dentro" e il "fuori"**

Quale dunque, nello specifico, la dimensione coloniale dell'Italia liberale?

Le prime esperienze coloniali della neonata Italia unitaria pongono una lunga e complessa serie di problemi che caratterizzeranno enormemente l'intera vicenda, e giungeranno alle più gravi conseguenze proprio nel corso del Ventennio fascista. Tali nodi problematici riguardano l'intera dimensione "colonia".

Il primo punto su cui pare necessario soffermarsi con una certa attenzione, riguarda il rapporto della realtà nazionale, o "metropolitana", rispetto alla realtà coloniale. Sotto questo profilo è fondamentale prendere le mosse dalla configurazione della questione coloniale in virtù delle definizioni poste in sede internazionale, le quali non mancano di generare rilevanti conseguenze sul piano interno. In particolare si tratta di comprendere quale sia il ruolo dello Stato nei nuovi territori, e dunque cogliere le diverse concezioni circa l'esercizio della sovranità Statale in colonia. Quali, insomma, i rapporti tra lo Stato e il suo Oltremare? Si vedrà tra breve come proprio la sovranità



risultati scientificamente più complessa per la dottrina nazionale ad espansione iniziata. Cos'è la Colonia? Quale deve essere lo Statuto di quei territori?

Va anzitutto ricordato che le questioni coloniali, inizialmente, interessano poco il mondo accademico, e principalmente sono coinvolti gli ambienti del diritto internazionale. Soltanto all'indomani dell'impresa libica l'accademia italiana comincia a riservare una funzione parzialmente autonoma alle scienze giuridiche coloniali. E ciò risulta tanto più necessario considerando il portato ideologico più forte – lo si è accennato di quell'esperienza rispetto alle vicende eritree. La guerra di Libia è davvero portatrice di nuova linfa e di rinnovati slanci nell'immaginario collettivo. Non si presenta solo come interessante opportunità economica, né soltanto come una prova di forza militare, ma come occasione di “stimolo per una rifondazione etica e una nuova legittimazione dello Stato”<sup>31</sup>. Dunque tutte le forze accademiche del Paese si sentono, in un certo qual modo, coinvolte nei dibattiti anche eminentemente tecnici che l'annessione dei nuovi territori comporta.

La scienza del diritto coloniale trova, in quegli anni, una dignità maggiore, ed una autonomia anche, in parte, dal diritto internazionale che sino ad allora ne aveva assorbito quasi del tutto l'oggetto. Ma il diritto coloniale assume, pur nella sua conquistata autonomia, una posizione ancora appartata nell'accademia giuridica italiana, “collocato in una stanza spaziosa e dignitosa del palazzo, ma lontana dal piano nobile, dal quale resta sostanzialmente separato”<sup>32</sup>. Ciò avviene anche in virtù del carattere “speciale” di tale disciplina<sup>33</sup>, anche se vedremo che si tratta di normative più precisamente eccezionali,

---

<sup>31</sup> P. Costa, *Il fardello della civilizzazione*, op. cit., p. 169.

<sup>32</sup> Ivi, p. 171.

<sup>33</sup> *Ibidem*.

essendo di ampiezza considerevole le deroghe apportate in colonia rispetto agli ordinamenti della Madrepatria.

Dunque la questione coloniale porta con sé una autonomia scientifica, ancorché relativa, degli studi gius-colonialistici, peraltro con importanti influenze della dottrina francese<sup>34</sup>. La specialità come peculiarità centrale delle discipline coloniali. Una caratteristica che ancora meglio aiuta a definire i rapporti tra il “dentro” metropolitano e il “fuori” d’oltremare. Torniamo al punto. Qual è l’influenza giuridica in Patria dell’espansione?

L’avventura coloniale sotto il profilo della sovranità statale, propone alla dottrina pubblicistica italiana (e non solo) una pluralità di stimoli. E ciò avviene su impulso del diritto internazionale, che definisce in senso giuridico scopi e metodi dell’espansione. Dai lavori della Conferenza di Berlino (1884-1885), risultano individuate due possibili modalità di dominio.

Da un lato si definisce il caso dell’occupazione di un territorio “nullius”; dall’altro si cristallizza la fattispecie del “protettorato coloniale”. Nel primo caso, la Conferenza giunge alla conclusione che non sia sufficiente l’occupazione, bensì sia necessaria anche la presenza concreta e l’esercizio effettivo della sovranità sul territorio. Territorio “nullius”, però. E la definizione di terra “di nessuno” è questione di assoluta centralità per il tema che stiamo affrontando, perché porta ad un vivace dibattito anche dottrinario che tradisce molto bene la lunga serie di preconcetti in cui affonda le radici la dimensione coloniale.

Diversamente da questa prima fattispecie, il “protettorato coloniale” si fonda su di un accordo stipulato tra lo Stato e un capo-tribù dell’area interessata. Accordo che non presuppone necessariamente un effettivo e pieno esercizio di sovranità da

---

<sup>34</sup> Ivi, p. 170; dato, questo non irrilevante, visto che l’Italia fascista polemizzerà con grande forza con il modello coloniale francese, improntato, lo vedremo, al concetto della assimilazione.

parte della potenza europea, e che sarà giuridicamente rilevante (o meglio, vista la dimensione per così dire “contrattuale” del diritto internazionale, “opponibile ai terzi”) sol che lo Stato interessato ne faccia notifica alle altre potenze presenti alla Conferenza stessa. Ne risulterà un effetto di “patto ad excludendum” nei confronti degli altri Stati<sup>35</sup>. Possiamo innanzitutto considerare il primo istituto di diritto internazionale definito a Berlino: l’“occupazione di territorio nullius”. La dottrina si sofferma particolarmente sul concetto di *res nullius*, recuperando e palesando il più tradizionale armamentario teorico ed argomentativo delle più risalenti esperienze coloniali europee.

A metà del settecento Vattel aveva ripreso l’impostazione lockiana del problema e, partendo dal presupposto secondo il quale la terra diviene oggetto di proprietà attraverso il lavoro, evidentemente dimostrava la mancanza di titolo di proprietà da parte di popolazioni indigene che non mettevano a frutto le risorse. La logica conseguenza è che non solo l’arrivo dei colonizzatori non costituirebbe esproprio, mancando ab origine un valido “titolo di proprietà”, ma altresì l’intervento europeo sarebbe doveroso al fine di riscattare quelle terre a beneficio di tutta quanta l’umanità<sup>36</sup>. Difficile non rivedere in questi argomenti il succitato Bovio, laddove parla di un’Abissinia che chiude “all’utile umano ciò che la natura ha fatto in parte per le nazioni ed in parte per tutta quanta l’umanità”<sup>37</sup>. Nella sostanza, dunque, riemerge il sempiterno tema della “civiltà”, secondo quel binomio “civiltà/inciviltà” tipico delle radici stesse del fenomeno coloniale<sup>38</sup>.

---

<sup>35</sup> Ivi, pp. 183-185.

<sup>36</sup> Ivi, pp. 183-184.

<sup>37</sup> G. Quazza, *Continuità e rottura nella politica coloniale*, op. cit., p. 58.

<sup>38</sup> Anche l’Italia fascista non smetterà affatto di ricorrere a questo topos; P. Costa, *Il far-dello della civilizzazione*, op. cit., pp. 183-184.

Ma emerge a questo riguardo un altro aspetto di assoluta rilevanza: quello dello Stato. In un contesto culturale in cui la lettura hegeliana ed idealistica della storia porta lo Stato al ruolo di simbolo e punto di arrivo della civiltà, il giurista non può non lasciarsi influenzare da una simile concezione. E dunque il piano dell'“inciviltà” dell'indigeno non si ferma al lavoro della terra ed alla tesaurizzazione delle risorse, ma va oltre. È *nullius* una terra priva di Stato. Le terre occupate dai “selvaggi” sono *res nullius* perché, al di là della presenza fisica sul territorio, tali raggruppamenti umani non hanno sviluppato quella specifica forma politica e giuridica che – idealisticamente parlando – rappresenta il culmine della civiltà anzi, la sua stessa forma istituzionale<sup>39</sup>. Secondo giuristi come Catellani, è necessario distinguere tra “proprietà” e “sovrانità”. Con ciò intendendo sostenere che *uti singuli* l'indigeno deve vedersi riconoscere dei diritti e, in particolare, quelli alla vita ed alla proprietà; ma ciò non significa dover riconoscere alla collettività indigena la sovranità, perché mancano, per l'arretratezza della loro civiltà, di una struttura statale, e pertanto, poiché la sovranità di uno Stato si ferma solo di fronte ad un altro Stato, l'occupazione e l'esercizio eteronomo della sovranità sono pienamente legittimi<sup>40</sup>. Ad esprimere tali concetti non è – e ciò rende piuttosto interessanti questi ragionamenti un intellettuale acritico o passivo di fronte al fenomeno. Catellani è lo stesso giurista che non manca di far notare gli effetti nefasti del processo coloniale sulle popolazioni soggette, spesso decimate dalla violenza coloniale<sup>41</sup>.

---

<sup>39</sup> Ivi, pp. 182-183.

<sup>40</sup> E.L. Catellani, *Le colonie e la Conferenza di Berlino*, Torino, Unione Tipografica Editrice, 1885.

<sup>41</sup> Ivi, pp. 35 e ss; cit. in P. Costa, *Il fardello della civilizzazione, op. cit.*, p. 174. Catellani fa presente che la colonizzazione deve fare salvo “Non il diritto di nazionalità, che non è di tutti, né può svilupparsi dovunque e in ogni stadio della civiltà umana, ma il diritto alla vita ed

Non manca, ovviamente, chi assumerà posizioni assolutamente contrarie all'occupazione. È il caso, ad esempio, del positivista Edoardo Cimbali, che parlerà di "ladroneccio internazionale" e porrà sullo stesso piano la "legittimazione" internazionale dell'aggressione a quella (ipotetica) di diritto interno relativa al furto<sup>42</sup>.

Sorte non molto diversa nella sostanza investe la discussione circa l'istituto del "protettorato coloniale". Come non manca di far notare, in linea con i tempi, Santi Romano, il protettorato sorge da un accordo, ma tra soggetti profondamente diseguali. Da un lato uno Stato, dall'altro un'entità tribale che non ha soggettività di diritto internazionale. Mancando tale status internazionale, tale istituto fuoriesce dall'alveo del diritto internazionale propriamente inteso, per rientrare nell'alea di "specialità" del diritto coloniale. Romano definisce il protettorato come una struttura di "rapporti fra uno Stato, che ha una civiltà progredita, ed un territorio che, viceversa, ha una civiltà elementare, tanto da non poter assumere la figura di Stato. Si tratta quindi di un rapporto che per sua natura rientra nel diritto coloniale"<sup>43</sup>. Pertanto è ricorrente l'idea di una equazione tra Stato e civiltà, e la conseguente contrapposizione tra Stato-civiltà da un lato e astualità-inciviltà dall'altro. Non basta più, cioè, l'argomento per così dire "economicistico" dell'Inghilterra in espansione commerciale dei tempi di Locke. Il nuovo feticcio è lo Stato. Uno Stato che legittima da sé e in quanto tale ogni azione di conquista. Lo Stato che compete con gli altri su di un piano di "volontà di potenza", secondo il cosiddetto

---

alla proprietà d'ogni essere umano, in ogni angolo della terra e in ogni stadio del suo sviluppo" (Catellani, *Le colonie e la Conferenza di Berlino*, op. cit., p. 40).

<sup>42</sup> E. Cimbali, *Il nuovo diritto internazionale e gli odierni congressi, conferenze, società e leghe per la pace, l'arbitrato e il disarmo*, Roma, Bernardo Lux, 1910, p. 81; cit. in P. Costa, *Il fardello della civilizzazione*, op. cit., p. 174.

<sup>43</sup> S. Romano, *Corso di diritto coloniale*, Roma, Athenaeum, 1918, p. 42; cit. in P. Costa, *Il fardello della civilizzazione*, op. cit., p. 185.

“realismo” coloniale<sup>44</sup>. Questa impostazione definita come “realista” si sviluppa per risolvere un altro aspetto rilevante del dibattito<sup>45</sup>. Il problema della finalità dell’espansione. Dalle sopra ricordate contrapposizioni tra civiltà e “non-civiltà”, deriva infatti la legittimazione che potremmo dire senz’altro paternalistica della finalità “civilizzatrice” del colonizzatore nei confronti degli indigeni<sup>46</sup>. Aspetto, questo, che non tramonta mai sino alla conclusione dei processi di decolonizzazione, e che emblematicamente ritroviamo nel celebre “White’s men burden” di Kipling<sup>47</sup>. L’idea, insomma, di una sorta di “missione” tutoria dell’occidente “civile” a beneficio di civiltà “inferiori” quali quelle native.

L’aspetto problematico è però evidente. Se la colonizzazione dev’essere funzionale all’incivilimento dei colonizzati (e la Conferenza di Berlino pare sanzionarlo addirittura come dovere giuridico da parte dello Stato colonizzatore), necessaria conseguenza sarebbe la illegittimità del dominio a civilizzazione ottenuta. In altre parole la presenza delle potenze

---

<sup>44</sup> P. Costa, *Il fardello della civilizzazione*, *op. cit.*, pp. 192-193.

<sup>45</sup> Queste discussioni sono poi tutt’altro che astratte quando producono effetti propagandistici. Un esempio è ciò che scrive, il primo gennaio 1886, il giornale “Diritto”, vicino al governo, che peraltro coglie bene i punti sin qui affrontati: “Sorge dunque l’anno dell’ardimento [...] si possono adesso osare atti di padronanza in differentissimi punti del globo, colà dove incerti appaiono i certi diritti altrui, oppure dove si ha la sicurezza trattarsi di *res nullius* e di pure e semplici applicazioni del *ius primi occupantis* [...] l’espandersi fuori dei confini comincia ad acquistare alcuni tratti che dal patriottismo risorgimentale sembrano avviarsi a diventare premesse di nazionalismo”; cit. in G. Quazza, *Continuità e rottura nella politica coloniale*, *op. cit.*, p. 9.

<sup>46</sup> Ancora significative le parole di Giolitti, il 22 febbraio 1912, per richiedere alla Camera la conversione del decreto di annessione della Libia: “la guerra coloniale significa la civilizzazione. Il problema coloniale degli stati moderni è ormai il più alto, il più essenziale dei problemi. Auguriamoci di non avere mai che guerre coloniali. Mi auguro di cuore che nel mondo non vi siano che guerre coloniali, perché di popolazioni che in altro modo continuerebbero nella barbarie”, G. Quazza, *continuità e rottura nella politica coloniale*, *op. cit.*, pp. 29-30.

<sup>47</sup> P. Costa, *Il fardello della civilizzazione*, *op. cit.*, p. 186; la missione civilizzatrice deriverebbe proprio dal fatto che “la civiltà è insieme la causa e il sintomo della superiorità dell’occidente europeo”, e da ciò deriverebbero precise responsabilità.

europee sui nuovi territori sarebbe per sua stessa natura condizionata e temporanea. È poi accettabile la sanzione giuridica della “missione civilizzatrice” nei confronti di uno Stato che deve essere costitutivamente “onnipotente”? È possibile, insomma, accettare una limitazione esterna ai poteri dello Stato ed una verifica del suo operato? Ecco qual è il problema da cui muove e si sviluppa l’approccio definibile come “realista”. Rendere scoperta la funzione reale della colonia, ossia il mero vantaggio per la metropoli, senza la necessità di coperture “missionarie” o responsabilità “etiche”. L’espansione coloniale è mera azione di forza, con la quale lo Stato si dimostra dinamico e capace di imporre le proprie istituzioni e la propria civiltà<sup>48</sup>. Anche Santi Romano appare contrario ad una sorta di “foglia di fico” civilizzatrice rispetto ad una dimensione che anch’egli è propenso a considerare nella sua piena accezione violenta e conquistatrice<sup>49</sup>, e il regime fascista renderà ancora più nitida questa lettura del fenomeno.

Abbiamo visto nella prima parte del capitolo come le vicende interne del neonato Stato nazionale influiscano sulle scelte di politica internazionale, a cominciare proprio dalle decisioni che attengono all’espansione d’oltremare. Ma l’esperienza coloniale porta anche al fenomeno inverso. La conquista di territori coloniali incide non poco sui dibattiti giuridici della “metropoli”. In particolare si pone una controversa questione di natura costituzionale. A chi spetta la competenza normativa in materia coloniale?

A norma dell’art. 5 dello Statuto Albertino, le misure importanti modificazioni del territorio nazionale (oltre a quelle relative all’imposizione tributaria) rientrano nelle prerogative

---

<sup>48</sup> A. Bruniati, *L’Italia e la questione coloniale. Studi e proposte*, Milano, Brigola, 1885, p. 2; cit. in P. Costa, *Il fardello della civilizzazione*, op. cit., p. 190.

<sup>49</sup> S. Romano, *Corso di diritto coloniale*, op. cit., pp. 12-13; cit. in P. Costa, p. 190.

del Parlamento<sup>50</sup>. Pertanto il punto rilevante in tema coloniale consiste nello stabilire se l'acquisizione dei nuovi possedimenti configuri o meno una modificazione del territorio nazionale. In altri termini si ripropone, con effetti rilevanti addirittura circa la forma di governo del Paese, la questione del rapporto centro-periferia, ovvero tra metropoli e oltremare. Si sviluppa, sotto questo aspetto, una accesa polemica tra Governo e Parlamento sulla appartenenza o meno dei territori africani al territorio nazionale propriamente detto. Il problema si pone, evidentemente, all'indomani del decreto 5 gennaio 1890, con il quale Crispi unifica i possedimenti d'oltremare sotto la comune dizione di "Colonia Eritrea". È questo, per così dire, lo spartiacque della vicenda, perché è evidente che a quel punto la modificazione del territorio nazionale sussiste, e a rigore la legislazione coloniale spetterebbe a norma statutaria al Parlamento, e non al Governo. L'art. 5, infatti, svolge la funzione di individuare le eccezioni alla regola secondo la quale le materie di politica internazionale spettano alla Corona, rappresentata dal potere Esecutivo<sup>51</sup>.

Il Presidente del Consiglio Crispi – responsabile del decreto oggetto della polemica – nega la competenza al Parlamento, facendo notare come la colonia costituisca territorio

---

<sup>50</sup> Statuto Fondamentale, 4 marzo 1848: art. 5. Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo Supremo dello Stato: comanda tutte le forze di terra e di mare: dichiara la guerra: fa i trattati di pace, d'alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle finanze, o variazione di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere".

In realtà non sembrerebbe peregrino notare come la norma si riferisca a "trattati", mentre nel caso di specie la Colonia è istituita con Decreto.

<sup>51</sup> Sull'ampio e complesso dibattito costituzionale nell'Italia liberale circa le prerogative del Parlamento nei confronti del Governo e di questi verso la Corona, S. Merlini, *Il Governo parlamentare in Italia*, Torino, Giappichelli, 2007. In particolare pp. 33-37, sul tema delle politiche internazionali. In realtà la questione di competenza normativa parlamentare o governativa in materia coloniale pone problemi affini anche per gli altri Stati colonizzatori. P. Costa, *Il fardello della civilizzazione, op. cit.*, p. 202.



esterno e non interno rispetto a quello nazionale, pertanto non rientrando nella previsione dell'art. 5. Tuttavia la vicenda non si chiude qui, e le polemiche riemergeranno anche a distanza di anni. Addirittura nel 1903, il Ministro degli Affari Esteri Morin tornerà sul punto affermando ancora la natura "esterna" del territorio coloniale, anche perché, se così non fosse, la Colonia avrebbe diritto ad una rappresentanza parlamentare (con ciò provocando l'interlocutore polemico, il Senatore Pierantoni)<sup>52</sup>.

Naturalmente anche i giuristi partecipano al "duello" tra i due poteri dello Stato. Autori come Santi Romano tendono ad attribuire al Parlamento il primato anche in riferimento alle colonie. Diversamente Mariano D'Amelio (importante giudice coloniale in Eritrea) sostiene la competenza governativa, sulla scorta di una "delega originaria" affidata all'esecutivo dal Parlamento. Da ciò deriverebbe la più che lecita potestà governativa di utilizzare lo strumento del decreto legislativo. E continua emblematicamente, "si può dire che in colonia viga il governo assoluto"<sup>53</sup>.

Pertanto è evidente che la questione coloniale pone problemi in riferimento alla struttura stessa dello Stato, al suo equilibrio costituzionale, a partire dal rapporto tra potere esecutivo e potere legislativo. Ma emerge più in generale il problema del nesso tra Stato e territorio, o, in altri termini, della natura territoriale dello Stato. Santi Romano affronta il tema sostenendo che la colonia sia effettivamente parte integrante del territorio nazionale, ma che ciò non osti affatto alla possibilità di sottoporla ad un ordinamento diverso. E constata che ciò era già

---

<sup>52</sup> P. Costa, *Il fardello della civilizzazione*, op. cit., pp. 195-196.

<sup>53</sup> M. D'Amelio, *L'ordinamento giuridico della colonia eritrea*, estratto da "Enciclopedia Giuridica Italiana", vol. III, p. 2, sez. II, Milano, Società editrice libraria, 1911, p. 71; cit. in P. Costa, *Il fardello della civilizzazione*, op. cit., p. 202.

stato previsto transitoriamente per Roma e per il Veneto<sup>54</sup>. Pertanto la collocazione “interna” od “esterna” dell’oltremare non inciderebbe sulla legittima “specialità” del diritto coloniale. A considerazioni del tutto equivalenti giunge D’Amelio, il quale ritiene che ogni territorio su cui sventoli la bandiera italiana è per ciò stesso parte integrante dello Stato italiano. E ciò non impedisce il mantenimento di differenze “che devono continuare a sussistere”<sup>55</sup>.

Altri, come il tedesco Jellinek, ritengono che la colonia costituisca un mero “frammento” dello Stato, il quale si presenterebbe come espressione piena di una “sintesi” costitutiva solo sul territorio metropolitano, mentre in colonia la sua sovranità si eserciterebbe in una dimensione che resta estrinseca rispetto alla metropoli<sup>56</sup>. A conclusioni analoghe giunge anche chi fa riferimento ad una tradizione “organicistica” secondo cui lo Stato è espressione istituzionale e politica frutto della storia di un popolo determinato. Pertanto la colonia non rientrerebbe nella “tradizione storica” della nazione<sup>57</sup>.

Ancora Santi Romano arriva a considerare la sovranità in colonia come espressione di un vero e proprio diritto reale di cui godrebbe la metropoli nei confronti delle terre coloniali. In questo senso il diritto metropolitano sull’oltremare si presenterebbe

---

<sup>54</sup> S. Romano, *Sui cosiddetti “Staatsfragmente*, 1898, ora in S. Romano, *Scritti minori*, vol. I, *Diritto costituzionale*, Milano, Giuffrè, 1950, p. 44; in ivi, pp. 196-197.

<sup>55</sup> M. D’Amelio, *Per l’ordinamento giuridico della Tripolitania e della Cirenaica*, in “Rivista di diritto pubblico”, IV, 1912, pp. 8-9; cit. in Costa, *Il fardello della civilizzazione*, *op. cit.*, pp. 198-199. Ancora, per Umberto Borsi il legame tra metropoli e colonia non si colloca sul piano della annessione che farebbe necessariamente saltare le differenze di ordinamento bensì di “connessione”, intesa come rapporto organico fra “parti di uno stesso Stato dotate di ordinamenti diversi”. U. Borsi, *Corso di diritto coloniale. Parte generale*, Padova, Cedam, 1932, p. 41; cit. in P. Costa, *Il fardello della civilizzazione*, *op. cit.*, p. 203. Si noti come questa posizione sia espressa dal Borsi nei primi anni Trenta, in piena vigenza del regime fascista.

<sup>56</sup> Si tratta della dottrina degli “Staats Fragmente”: P. Costa, *Il fardello della civilizzazione*, *op. cit.*, p. 198.

<sup>57</sup> Si ripropone, nella sostanza, quel nesso “romantico” tra Stato e nazione, di ascendenza risorgimentale: ivi, p. 198.

in perfetta analogia con la concezione propria dello Stato patrimoniale, secondo la quale il territorio dello Stato è vero e proprio oggetto del diritto di proprietà del Sovrano<sup>58</sup>.

In conclusione di questa breve rassegna circa il dibattito giuridico sull'essenza pubblicistica della dimensione coloniale, risulta evidente un aspetto di fondo che accompagna in effetti l'intera esperienza dell'oltremare italiano. I possedimenti non hanno la medesima natura del territorio nazionale. Anzi, si pongono su di un orizzonte parallelo, all'insegna della succitata "specialità" degli ordinamenti coloniali. Si recuperano al dibattito concetti, quali quelli di Stato patrimoniale e di Stato assoluto, sopravvissuti in Europa ormai solo nella memoria storica medievale. Si recuperano quelle categorie teoriche proprie dell'Ancien Règime che la classe politica liberale mai avrebbe potuto rievocare per la metropoli. Nuovi i fondamenti della sovranità perché nuova è la categoria di soggetti da dominare. La categoria dei "sudditi" coloniali. Pertanto è palese che la discussione relativa alla sovranità statale è inscindibile dalla conseguente considerazione soggettiva per l'indigeno<sup>59</sup>.

La dimensione giuridica dell'oltremare italiano si delinea a partire da questi aspetti di fondo.

### **3. Un ordinamento giuridico per la Colonia**

Abbiamo accennato brevemente al carattere di specialità che la giuscolonialistica italiana assume nel suo processo

---

<sup>58</sup> S. Romano, *Corso di diritto coloniale*, op. cit., p. 122; cit. in ivi, p. 198.

<sup>59</sup> "(Ri) pensare la Sovranità e mettere a punto una convincente strategia di trattamento dei soggetti "altri" sono due facce della stessa medaglia, sono due rilevanti e complementari compiti della giuscolonialistica italiana fra liberalismo e fascismo"; P. Costa, *Il fardello della civilizzazione*, op. cit., p. 172.

di emancipazione scientifica rispetto al diritto internazionale. È arrivato il momento di affrontare questo aspetto nello specifico del contesto coloniale, e in particolare riferendoci alla realtà eritrea, che resta l'esperienza più emblematica per l'Italia liberale anche per la sua natura di colonia "primigenia". Si tratterà di vedere come in concreto si configuri l'ordinamento positivo dell'oltremare, al di là delle premesse già poste sul piano della "definizione" internazionalistica del fenomeno coloniale. Si sviluppano qui più concreti e palesi gli aspetti solo accennati in rapida panoramica nel paragrafo precedente.

La colonia eritrea è oggetto di più seri dibattiti, circa la sua organizzazione giuridica, solamente all'indomani della sostituzione del governatorato militare con quello civile, tenuto per primo dal già citato Ferdinando Martini (1897-1907).

Nel contesto coloniale specie dopo la demilitarizzazione delle strutture decisionali, in linea del tutto teorica, il giurista nazionale dovrebbe farsi portatore di quei principi di certezza del diritto, tutela delle minoranze, uguaglianza e libertà, che dalla tradizione illuministica e risorgimentale erano penetrate con forza nell'ordinamento metropolitano, attraverso lo Statuto Albertino. E questa, ancora in teoria, doveva essere la logica conseguenza dei richiami liberali e umanitari che abbiamo riscontrato nelle succitate parole di Pasquale Stanislao Mancini. La realtà, come già anticipato, è non solo diversa, ma direi completamente opposta rispetto alle premesse teoriche. In Eritrea il giurista italiano riscopre le categorie medievali dello *ius singulare* e del *privilegium*, facendo scrivere al giuscolonialista Mondaini che "lo svolgimento storico del diritto coloniale mostra costantemente nella pratica, se non sempre nella teoria, il trionfo di principi ormai tramontati nel diritto europeo" e che "nel diritto coloniale il diritto feudale fornisce addirittura le basi dell'ordinamento

giuridico delle colonie”<sup>60</sup>. La colonia sarà vero e proprio laboratorio per le dottrine giuridiche del tempo, e vedremo subito, a partire dalle scelte in campo penale, le conseguenze devastanti che ciò comporta. È qui che la natura “esterna” della colonia si fa più chiara e presenta le sue conseguenze pratiche. Ancora, è su questo piano che le idee sopra viste circa la natura della sovranità coloniale mostrano i loro effetti sui soggetti, e più precisamente sugli indigeni. Soggetti, questi ultimi, non già nel senso tecnico di centri di imputazione di posizioni giuridiche, ma nella più “profana” accezione di assoggettati. Di oggetti di dominio<sup>61</sup>.

Per rendere subito l’idea di questa situazione di eccezionalità, sarà necessario passare in rassegna le vicende giuridiche che coinvolgono l’eritrea italiana a partire dall’insediamento di Martini. Ci si renderà immediatamente conto del peso determinante che assumono i preconcetti di tipo già pienamente razzista. Impostazione che cambierà in senso deteriore nel corso del Ventennio fascista, come vedremo, solo per alcuni aspetti<sup>62</sup>. E luoghi di osservazione privilegiati per l’analisi di questo contesto, sono principalmente quelli relativi alla dimensione penale e a quella civile (in particolare, per quest’ultimo campo, circa il diritto delle persone e della famiglia)<sup>63</sup>.

---

<sup>60</sup> G. Mondaini, *Il carattere di eccezionalità nella storia del diritto coloniale e le nuove forme giuridiche di espansione territoriale nelle colonie*, in “Rivista Coloniale”, anno II, 1907, pp. 7-8; saranno ben più in linea con il pensiero diffuso e con le esigenze di regime i suoi successivi lavori come il *Manuale di legislazione* scritto tra il 1924 ed il 1941. Su questo, L. Martone *Diritto d’Oltremare. Legge e ordine per le colonie del Regno d’Italia*, in “Quaderni per la storia del pensiero giuridico moderno”, 78, Milano, Giuffrè, 2008, p. 2.

<sup>61</sup> L. Martone, *Diritto d’Oltremare, op. cit.*, p. 3.

<sup>62</sup> “L’istituzionalizzazione del razzismo nella società coloniale italiana tramite l’adozione di una legislazione razziale da parte del fascismo quindi, pur tutt’altro che inevitabile o ‘fatale’, non venne per caso né colse di sorpresa le società italiane d’Oltremare né tanto meno fu imposta a recalcitranti ‘bravi italiani’: essa si innestava su questa ampia e precedente base di fatto, preparata proprio dalla politica coloniale”; N. Labanca, *Oltremare, op. cit.*, pp. 418-419.

<sup>63</sup> Ma il recupero di modelli medievali si rileva anche, per esempio, nella legislazione fondiaria. Si veda a tale proposito il regime delle concessioni di tipo veramente feudale in